

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 45

mercoledì, 2 ottobre 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 25 settembre 2019, n. 59/R

Modifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e

provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale). *pag. 3*

Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale. " 4

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2019, n. 59/R

Modifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Sommario

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 del d.p.g.r. 6/2009

Art 2 - Modifica dell'allegato B del d.pg.r. 6/2009

Preambolo

Visto l'art. 117 comma 2 della Costituzione;

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 43 comma 2 dello Statuto;

Visto altresì l'art. 63 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Visto l'articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18.07.2019;

Vista la deliberazione di approvazione della modifica del Regolamento del 22 luglio 2019, n. 936;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima commissione consiliare nella seduta del 3 settembre 2019 ai sensi dell'art. 42 dello Statuto;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 1142;

Considerato quanto segue:

1. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2009 prevede l'applicazione uniforme del Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana in varie parti delle uniformi della polizia municipale e provinciale;

2. per dare maggiore autonomia agli enti locali, è opportuno consentire l'apposizione del proprio stemma nei berretti, nei copricapi, negli zucconi e caschi in dotazione;

3. deve inoltre essere modificato il riferimento normativo della disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 del d.p.g.r. 6/2009)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale) le parole "legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione)" sono sostituite dalle parole "legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana)".

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1 bis. In alternativa al simbolo Pegaso, l'ente può deliberare l'applicazione del proprio stemma nel berretto maschile, nel copricapo femminile, nello zucchetto e nel casco con l'indicazione della scritta di cui al comma 2, ove prevista".

Art. 2

(Modifica dell'allegato B del d.p.g.r. 6/2009)

1. Nel paragrafo 1 dell'Allegato B "Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana" al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 2009 , denominato "Indicazioni generali", dopo le parole "I capi che lo prevedono utilizzano il logotipo ed il simbolo della polizia municipale e provinciale" sono aggiunte le seguenti parole: "secondo le indicazioni di cui all'articolo 2".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 25 settembre 2019

—————
AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2

marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale" relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale) e dell'estratto dell'allegato B limitatamente alle parti modificate, coordinato con:

decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2019 n. 59/R, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

SEGUE ALLEGATO

Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), disciplina:
 - a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
 - b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
 - c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
 - d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sulla uniforme;
 - e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale;
 - f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2006 e relative modalità di impiego;
 - g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2

Simbolo, logotipo e carattere (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto nell'allegato A al presente regolamento, è il Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la *legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana.)*¹
 - 1 bis.² *In alternativa al simbolo Pegaso, l'ente può deliberare l'applicazione del proprio stemma nel berretto maschile, nel copricapo femminile, nello zuccotto e nel casco con l'indicazione della scritta di cui al comma 2, ove prevista.*
2. . Le dimensioni del simbolo sono proporzionate alla collocazione.

3. Il logotipo, riprodotto nell'allegato A al presente regolamento, consiste nella scritta "POLIZIA MUNICIPALE" oppure "POLIZIA PROVINCIALE" in carattere avant garde in colore bianco su fondo rosso, con lettere in positivo. E' utilizzato nella versione su una sola riga oppure su due righe.
4. Le scritte sugli indumenti componenti l'uniforme, sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il carattere avant garde. Le dimensioni del carattere, ove non indicate negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle dimensioni del supporto.

Capo II

Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale.

Art. 3

Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. L'uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale si distingue in:
 - a) uniforme ordinaria;
 - b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio automontato;
 - c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio motomontato;
 - d) uniforme per servizio a cavallo;
 - e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio in bicicletta;
 - f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
 - g) uniforme per servizio su natante;
 - h) uniforme per servizio montano;
 - i) completo operativo;
 - l) uniforme di rappresentanza per agenti;
 - m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e personale categoria D;
 - n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;
 - o) uniforme storica;
 - p) indumenti ad alta visibilità.
2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario descritte dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di accordi in sede locale.

Art. 4

Indumenti costituenti l'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. L'uniforme degli appartenenti alle strutture di polizia municipale, degli appartenenti ai corpi di polizia provinciale e le caratteristiche tecniche degli indumenti sono costituite dagli indumenti elencati nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 5

Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

1. E' vietato a coloro che esercitano attività di sorveglianza e vigilanza privata ovvero convenzionata con enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamento per la polizia municipale e la polizia provinciale della Regione.

Art. 6

Segni distintivi del grado e accessori (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all'allegato C al presente regolamento a seconda della categoria di appartenenza dell'operatore.

Art. 7

Omogeneità dell'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Laddove l'elenco degli indumenti preveda un'alternativa, è assicurata l'omogeneità di quello concretamente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.

Capo III

Veicoli

Art. 8

Caratteristiche dei veicoli (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla polizia municipale ed alla polizia provinciale è il bianco. Le bande sulla carrozzeria sono di colore rosso.

2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzeria sono descritti nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 9

Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

1. E' vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia municipale e di polizia provinciale della Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Capo IV

Caratteristiche dei presidi difensivi

Art. 10

Presidi difensivi (art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006)

1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono:
 - a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
 - b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
 - c) giubbotto corto antiproiettile;
 - d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
 - e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
 - f) gilet con airbag per servizio motomontato.
2. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006.
3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.

Capo V

Tessera di riconoscimento

Art. 11

Caratteristiche della tessera di riconoscimento (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono descritte nell'allegato C al presente regolamento.

Allegato A (omesso)

*Allegato B*³

Allegato C (omesso)

Allegato D (omesso)

¹ Le parole “legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione)” previste nella formulazione originaria sono state sostituite con d.p.g.r. 25 settembre 2019, n. 59/R, articolo 1.

² Comma inserito con d.p.g.r. 25 settembre 2019, n. 59/R, articolo 1.

³ Le parole “secondo le indicazioni di cui all'articolo 2” sono state aggiunte con d.p.g.r. 25 settembre 2019, n. 59/R, articolo 2.

1 Indicazioni Generali

I figurini riportati nel presente documento forniscono solo un'immagine di massima degli indumenti mentre i disegni tecnici, oltre a fornire indicazioni sulla foggia, sono proporzionati e danno indicazioni utili per lo sviluppo delle dimensioni dei capi.

Le misure esplicitamente indicate si riferiscono, per i modelli maschili, alla taglia 50 e, per quelli femminili, alla taglia 44; nello sviluppo delle taglie, tali misure devono essere debitamente proporzionate.

I filati utilizzati per le cuciture devono avere colore in tono con il tessuto del capo.

I bottoni devono essere solidamente attaccati ed i fili di cucitura fermati.

I capi che lo prevedono utilizzano il logotipo ed il simbolo della polizia municipale e provinciale *secondo le indicazioni di cui all'articolo 2.*³

I disegni tecnici che riportano il logotipo, devono essere correttamente interpretati in relazione al fatto che il capo di vestiario sia destinato alla polizia municipale o alla polizia provinciale; il logotipo rappresentato indica solo la posizione sul capo.

Se il capo prevede le spalline esse devono avere le proporzioni prestabilite.

Se il capo prevede gli alamari, il colletto deve avere proporzioni tali da consentirne la corretta applicazione.

Tutti i capi in dotazione devono prevedere che la fondina possa essere portata esternamente all'uniforme e, pertanto, essi saranno confezionati in modo tale da permettere l'ancoraggio dell'arma alla [cintura interna UO020](#).

Tutti i prodotti devono essere etichettati riportando, in modo chiaro ed indelebile:

- nominativo della ditta fornitrice
- composizione fibrosa secondo decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 (Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile)
- indicazione di manutenzione secondo ISO 3758
- taglia o misura

I capi che sono soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza dei requisiti di legge.

Tutti i prodotti devono essere adeguatamente inscatolati ed etichettati in modo tale da favorire la logistica di immagazzinamento e distribuzione.

Nella sezione [Tessuti](#) sono riportate le caratteristiche tecniche di fodere che possono essere impiegate per la realizzazione di alcune tipologie di capi quali ad esempio giacche, cappotti ecc.

Normativa

Normativa richiamata nel presente documento:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada)

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada)

UNI EN 340 - Indumenti di protezione - Requisiti Generali

UNI EN 342 - Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo

UNI EN 343 - Indumenti di protezione - Protezione contro le intemperie

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624